



**Associazione Nazionale
Marinai d'Italia
Presidenza Nazionale**

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

EDIZIONE 2012

**Allegato al bollettino
N. 11 - 1/15 Dicembre 2012**



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 settembre 1984 - n. 788

Approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con Sede in Roma.
(Registrato alla Corte dei Conti il 12-11-1984, reg. n. 36 Difesa fg. n. 321 -
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27-11-1984).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 19 maggio 1943 del Capo del Governo e Ministro per l'Interno, emanato d'intesa col Ministro per le Finanze, mediante il quale è stata riconosciuta all' «Associazione d'Arma Gruppi Marinai d'Italia», con sede in Roma, la capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934, n. 2244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, n. 435, col quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di «Associazione Nazionale Marinai d'Italia» e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 788 che ha approvato il nuovo Statuto dell' «Associazione Nazionale Marinai d'Italia» e successive modificazioni;

Considerato che i Gruppi dell'Associazione interessata, a mezzo referendum verbalizzato a cura del Comitato esecutivo nazionale nelle riunioni del 14 dicembre 1979, del 19 marzo 1982 e dell'8 settembre 1983, hanno deliberato di apportare modifiche allo Statuto sociale, approvando un nuovo schema di statuto;

Visto l'articolo 16 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Difesa,

DECRETA:

È approvato l'unito nuovo statuto dell'«Associazione Nazionale Marinai d'Italia», composto di 68 articoli e di 4 allegati e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1984.

PERTINI

SPADOLINI

AVVERTENZA

Questa edizione contiene alcune modifiche allo Statuto a suo tempo approvato con il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1984 – n. 788.

Modifiche apportate una prima volta con Decreto del Ministro della Difesa del 1 aprile 1992 registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1992 (registro n. 25 Difesa, foglio n. 270 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992) e successivamente con l'approvazione del Gabinetto del Ministro della Difesa mediante iscrizione in data 25 marzo 2010, 15 maggio 2012 e 19 settembre 2015 nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma (ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

TITOLO I FINALITÀ E GENERALITÀ

CAPO 1° • ATTO COSTITUTIVO • SEDE • SCOPI

Art. 1 **Atto Costitutivo e Sede**

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI) è riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo del Governo del 19 maggio 1943, ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1779, ha sede in ROMA, Piazza Giovanni Randaccio n. 2, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Art. 2 **Scopi**

L'Associazione è la libera unione di coloro che hanno appartenuto o appartengono senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, nello spirito di appartenenza, continuità ed unità alla Forza Armata, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono continuare a servirla in ogni modo e in ogni tempo.

L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) tenere vivo fra i Soci il culto della Patria, il senso dell'onore e l'attaccamento alla Marina Militare;
- b) mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei marinai caduti;
- c) tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i marinai in servizio;
- d) promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella materiale;
- e) promuovere, favorire e gestire attività sportive, soprattutto nautiche e marinesche fra i Soci, i loro familiari ed i simpatizzanti;
- f) collaborare con la Marina Militare:
 - nel settore della propaganda intesa a sviluppare la cultura e la coscienza marinara, favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci, e ad incentivare l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare;
 - nel supporto alle iniziative di interesse della Forza Armata.
- g) rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti;
- h) promuovere la partecipazione degli associati ad attività di Volontariato e Protezione Civile;
- i) promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate con il mare, l'ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della vita umana in mare e la loro diffusione soprattutto fra i giovani.



CAPO 2° • INSEGNE • TESSERE • DISTINTIVI E CONTRASSEGNI

Art. 3 Vessilli e Medagliere

La Presidenza Nazionale e ciascun Gruppo hanno il proprio Vessillo conforme rispettivamente agli Allegati nn. 1 e 2 del presente Statuto.

La Presidenza Nazionale custodisce inoltre il Medagliere della Marina Militare conforme all'Allegato n. 3 del presente Statuto.

Art. 4 Tessera e Divisa Sociale

I Gruppi all'atto dell'iscrizione di un Socio gli rilasciano la tessera che dimostra l'appartenenza all'Associazione.

I Soci devono dotarsi della divisa sociale, con relativi distintivi e contrassegni.

La descrizione e le norme d'uso della tessera, della divisa, dei distintivi e dei contrassegni sociali sono riportate nel Regolamento.

TITOLO II I SOCI

Art. 5 Generalità

L'Associazione considera nei suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità italiana che servono od hanno servito la Patria con fedeltà ed onore nella Marina Militare o in missioni militari nella Marina Mercantile anche se, residenti all'estero, hanno successivamente assunto la cittadinanza dello Stato ospitante o se siano stati naturalizzati, nonché cittadini italiani che pur non avendo trascorsi nella Marina ne condividono valori, etica e stile.

Solo i Soci regolarmente tesserati prendono parte alla vita sociale dell'Associazione e godono degli eventuali vantaggi e prestazioni che essa offre.

Non sono ammessi come Soci coloro che hanno riportato condanne per reati per i quali è prevista la perdita del grado o siano stati rimossi comunque dal grado ed i condannati per reati militari e comuni infamanti.

Coloro che sono incorsi nella perdita della qualità di Socio prevista dalla lettera b) dell'Art. 14 possono essere riammessi dopo tre anni dalla data del provvedimento di espulsione, previa richiesta dell'interessato e riesame della loro posizione personale da parte degli stessi Organi Sociali che comminarono il provvedimento. La comunicazione di riammissione o meno deve essere notificata alla Presidenza Nazionale. Le procedure per la riammissione sono riportate nel Regolamento.

Art. 6 Categorie e Requisiti

I Soci, senza distinzione di sesso, a seconda dei requisiti posseduti, sono iscritti in una delle sottoindicate categorie:



a) effettivi: militari in congedo o in servizio e Cappellani, che hanno prestato o prestano servizio, con qualsiasi grado, nella Marina Militare, nonché coloro che abbiano prestato servizio su navi mercantili armate o che siano comunque stati militarizzati dalla Marina Militare;

b) aggregati: tutti coloro che non avendo i requisiti per l'inclusione nella precedente categoria dimostrano particolare attaccamento alla Marina e ne condividono valori, etica e stile.

I Soci Aggregati che abbiano dimostrato particolare attaccamento all'Associazione ed ai suoi valori ed abbiano attivamente partecipato alla vita associativa, dopo un determinato periodo di tempo di iscrizione continuativa e senza demerito, a seconda dei requisiti posseduti, possono transitare nella Categoria dei Soci Effettivi secondo tempi e modalità indicate nel Regolamento.

I Soci che versino al Gruppo la quota di iscrizione annuale in misura almeno tripla di quella stabilita, diventano *Soci sostenitori*. Tale qualifica viene assegnata con deliberazione del Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza e ratificata dalla Presidenza Nazionale.

Art. 7

Soci "Alla Memoria"

Vengono iscritti in qualità di Soci "Alla Memoria":

a) gli appartenenti alla Marina Militare, alla Marina Mercantile o militarizzati, caduti in operazioni di guerra o in missione militare;

b) gli appartenenti alla Marina Militare deceduti in servizio per causa di servizio.

c) gli appartenenti alla Marina Militare deceduti anche fuori servizio per atti di eroismo;

d) i Soci deceduti nell'espletamento di incarichi sociali.

L'Albo dei Soci "Alla Memoria" è istituito e conservato dai Gruppi secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Art. 8

Soci Onorari

Sono iscritti in qualità di Soci Onorari, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera a) dell'Art. 6:

a) i decorati dell'Ordine Militare d'Italia (Cavalieri di Gran Croce e Grandi Ufficiali);

b) i decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare;

c) i decorati di Medaglia d'Oro al Valore di Marina o al Merito di Marina (ex Benemerenzia Marinara);

d) i decorati di Medaglia d'Oro al Valor Civile per atti connessi con le attività marinare;

e) i grandi invalidi di guerra;

f) i familiari di primo grado dei Caduti in guerra o deceduti in servizio per causa di servizio;

g) i familiari di primo grado dei decorati di cui ai precedenti comma a), b), c) e d) non più viventi.

h) coloro che hanno ricoperto le cariche di Presidente Nazionale o Capo di Stato Maggiore della Marina se non rientranti nelle categorie precedenti.

L'Albo dei Soci Onorari è conservato presso la Presidenza Nazionale.

Art. 9

Socio Benemerito

Le persone, anche non associate, e gli Enti che abbiano contribuito con la loro opera morale, materiale e finanziaria alla realizzazione degli scopi e delle iniziative dell'Associazione o che si siano particolarmente distinti nel campo dell'attività marinara, possono essere nominati Soci Benemeriti.

La procedura per l'assegnazione del titolo di Socio Benemerito è contenuta nel Regolamento.

L'Albo dei Soci Benemeriti è conservato sia nella sede della Presidenza Nazionale, sia nella sede dei Gruppi ai quali i Soci Benemeriti sono iscritti.



Art. 10 **Attestato di Benemerenza**

Può essere conferito, secondo le modalità indicate nel Regolamento, dal Presidente Nazionale agli Organi sociali periferici ed ai Soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione degli scopi che l'Associazione si propone nell'espletamento dell'attività sociale, nonché ad Autorità e personalità che si siano particolarmente prodigate con generosità e disponibilità in favore dei Gruppi, dell'Associazione e della cultura marinara.

Art. 11 **Iscrizioni**

Le norme per le iscrizioni a Socio sono riportate nel Regolamento.

Art. 12 **Doveri**

L'iscrizione all'ANMI comporta i seguenti doveri:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale;
- b) versare al Gruppo la quota associativa annuale nei termini di tempo fissati nel Regolamento e cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, al potenziamento morale e materiale dell'Associazione;
- c) mantenere una condotta di vita irreprensibile confacente con gli scopi di cui all'Art. 2;
- d) riconoscere la gerarchia dell'Associazione e fare ricorso in caso di controversia agli Organi deputati e riconosciuti dal presente Statuto.

Art. 13 **Diritti**

Ogni Socio in regola con i versamenti ha diritto:

- a) di essere munito della tessera, di fregiarsi del distintivo sociale, di usare la divisa sociale secondo le norme contenute nel Regolamento;
- b) di partecipare alla vita associativa;
- c) di fruire delle provvidenze e dei benefici morali ed assistenziali disposti dall'Associazione;
- d) di ricevere il Giornale dell'Associazione.

Art. 14 **Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza;
- b) per espulsione adottata nei casi e nei modi previsti nel Titolo IV, Capo 2° - Disciplina Sociale;
- c) per mancato versamento della quota associativa nei termini di tempo prescritto. In questi casi il Socio può essere riammesso purché versi le quote associative arretrate fino ad un massimo di due anni;
- d) per lo stesso motivo di inammissibilità previsto dal terzo capoverso dell'Art. 5.